



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 132/S10 DEL 28/04/2008**

Oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti"

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di dare attuazione alla DGR n. 574 del 22 aprile 2008 e di attivare pertanto per l'annualità 2008 il bando per la misura 214 "Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- di procedere all'attivazione della misura agroambientale 214 sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti del PSR Marche 2007-2013 per l'anno 2008 nel rispetto delle norme tecniche per la concessione degli aiuti, che si allega al presente atto (allegato "B") per farne parte integrante e sostanziale;
- di destinare all'attivazione del bando della misura 2.1.4 Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti per l'anno 2008 €. 500.000,00 annuali pari ad € 2.500.000,00 nel quinquennio d'impegno come riportato nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 574 del 22 aprile;
- di fissare al 15/05/2008 il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento;
- di stabilire che la presentazione delle domande deve essere effettuata con le modalità stabilite nell'allegato "A" al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di definire e comunicare le fasi procedurali successive a quella di acquisizione della domanda con il provvedimento definitivo di approvazione del processo di decentramento ai sensi della L.R. 24/99 e ss.mm. e comunque con il manuale delle procedure che recepirà le fasi necessarie definite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della

- raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 - si fa espressa riserva di modifica del presente Bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;
 - che le disposizioni attuative del bando sono stabilite al paragrafo 4.3.5 della DGR n. 574 del 22 aprile 2008;
 - di dare atto delle condizioni di urgenza per l'emanazione del presente atto, pur in un quadro normativo in rapida evoluzione, al fine di consentire la presentazione delle istanze entro la scadenza del 15 maggio 2008 fissata dal Reg.CE 1975/06 per le domande di aiuto a superficie;
 - di stabilire che, il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato B Modello "214A" al presente decreto, i seguenti impegni:
 - di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
 - di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2008, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
 - di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
 - che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura della Misura 214 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
 - di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture decentrate agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);

Luogo di emissione Ancona, li

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991);



- Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21/06/06 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Decisione 2006/493 del Consiglio Europeo, del 19/06/06, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 2006/144/CE relativa agli "Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo di programmazione 2007-2013";
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n. C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;
- L.R. 46/1992 "Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale";
- L.R. 14/2006 "Disposizioni sulla partecipazione della regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 50 del 17/04/2007 "Programma

di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005”;

- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche.
- DGR n. 574 del 22/04/2008 “Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misure agroambientali” relativo alla Misure 2.1.1 “*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*”; alla Misura 2.1.2 “*Indennità naturali a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse da quelle montane*” ; Misura 2.1.4 “*Pagamenti agroambientali*” sottomisure b, d.1.a, d.1.b, d.2 ;
- Circolare AGEA ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2007.517 del 6 luglio 2007 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2007
- Circolare AGEA - UM n. 12 del 17/05/2007 – Sviluppo rurale 2007 – Asse 2 – misure a superficie – presentazione domande di conferma – modalità;
- Circolare AGEA Prot. N. 27589/UM n. 1 del 15/01/2008 Asse II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali – Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) – Correzioni di errori palesi ai sensi dell’art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.
- Circolare AGEA - Prot. N. 27849/UM n. 3 Asse II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali – Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) – Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell’art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.
- Circolare AGEA - Prot. N. 28413/UM del 17/04/2008 - Asse II - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali – Reg. (CE) 1257/99 e Reg. CEE 2078/92 - Domande di aiuto e di pagamento relative a misure agro-ambientali (misura 214) e benessere degli animali (misura 215) - Domande di aiuto e di pagamento per indennità compensativa (misure 211-212) e Natura 2000 (misura 213) – Proroga del termine per la correzione di errori palesi ai sensi dell’art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg.



1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato inizialmente adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007; successivamente alla Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato approvato in sede definitiva con D.A. n. 85/08 del 17/03/2008. Nel Programma di Sviluppo Rurale sono indicate, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di Pagamenti Agroambientali ed il Piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura 2.1.4 l'importo di euro 91.390.000,00 di spesa pubblica totale, di cui euro 38.793.575,00 vincolati ai trascinamenti dalla precedente programmazione 2000-2006, e € 52.596.000,00 per la misura 2.1.4.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, è individuato nel PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma ed è responsabile, in base all'art. 75 del medesimo Regolamento, dell'attuazione del bando 2008, nonché della sua corretta gestione.

La DGR n. 574 del 22/04/2008 ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie per le annualità 2008 ed ha approvato le Disposizioni Attuative delle Misure Agroambientali, a cui per l'appunto deve fare riferimento la Misure 2.1.4 *Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti*.

L'assegnazione delle risorse è stata effettuata sulla base del Piano Finanziario approvato con il PSR e tenendo conto anche del trascinamento dei fondi necessari a coprire gli impegni della precedente programmazione 2000-2006. La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 500.000 annuali pari ad € 2.500.000,00 nel quinquennio d'impegno.

A tal proposito occorre precisare che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio regionale.

In relazione a quanto sopra occorre stabilire che:

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria per le misure a superficie, è fissato al 31/05/2008.

Il rispetto di tale scadenza impone di procedere con la massima urgenza all'attivazione del bando al fine di consentire ai produttori l'accesso agli aiuti per l'anno 2008.

La Regione si impegna comunque a definire e comunicare le fasi procedurali successive a quella di acquisizione della domanda con il provvedimento definitivo di approvazione del processo di decentramento ai sensi della L.R. 24/99 e ss.mm. e comunque con il manuale delle procedure che recepirà le fasi necessarie definite dalla normativa comunitarie e nazionale di riferimento. Ciò avverrà in tempo utile a non determinare ritardi nell'istruttoria nelle domande d'aiuto e successiva liquidazione delle domande di pagamento.

Il bando indica i beneficiari, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, il tutto riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le disposizioni di Attuative dei bandi in questione sono invece quelle stabilite ai paragrafi 4.3.3 della DGR n. 574 del 22 aprile 2008.

Proposta

Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. *Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti*"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)



- ALLEGATI -

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.4

PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Misura 2.1.4

"Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti"

Annualità

2008

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 500.000,00 annuali pari ad € 2.500.000,00 nel quinquennio d'impegno.

Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano all'adozione di tecniche di allevamento estensivo nel rispetto delle condizioni del bando per un periodo di 5 anni.

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2008

Responsabili di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a *Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

1.1 Presentazione della domanda

Le domande di aiuto - pagamento redatte utilizzando obbligatoriamente il Modello Unico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato nei modi di legge e integrato con tutta la documentazione indicata al successivo punto, devono essere presentate presso il SDA competente per territorio.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Al caricamento della domanda sul portale SIAN sono autorizzati i Centri di Assistenza Agricola (CAA) ed eventuali altri soggetti abilitati dalla AdG della Regione Marche. Le istruzioni per questa fase operativa sono contenute nella **Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e ss.mm.ii.**, che è disponibile sul sito di AGEA

all'indirizzo **www.agea.gov.it**.

I relativi manuali sono scaricabili dall'area riservata agli operatori del portale SIAN alla voce di menu "Manuali Sviluppo Rurale".

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro il **15 maggio 2008**.

Le domande, andranno obbligatoriamente presentate (rilasciate), entro la scadenza, sul sistema informativo SIAN.

Eccezionalmente dati i tempi ristretti per questa scadenza la domanda cartacea e i relativi documenti allegati potranno essere presentati alle SDA competenti per territorio entro il 09/06/2008.

Anche le domande cartacea inviate per mezzo posta dovranno pervenire alle SDA competenti per territorio entro e non oltre le ore 12.00 del 09/06/2008.

Ai fini dell'individuazione del SDA competente a ricevere la domanda cartacea occorre fare riferimento all'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C);
- c) Piano annuale di turnazione del pascolo;
- d) Progetto a firma di un tecnico agricolo abilitato che illustri la turnazione del pascolo, gli interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli, relativi a dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo, eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo, miglioramento dei pascoli più degradati tramite la trasemina e la fertilizzazione organica, preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza.
- e) Modello (214A)

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., e., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

1.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria per i richiedenti che presentino domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i richiedenti stessi, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare la documentazione aggiornata. Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone ai fini dell'utilizzo in una domanda d'aiuto compresi i dati relativi alle misure ad investimento (fabbricati). Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo le disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento. In relazione all'unicità del fascicolo aziendale, il Coordinamento AGEA assicura la



disponibilità a tutti gli Organismi pagatori dei dati contenuti nel fascicolo stesso. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "manuale del fascicolo aziendale" allegato alla richiamata Circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 attualmente in corso di revisione ed aggiornamento. In relazione a quanto precede, si evidenzia che, se un'azienda è ubicata con diverse Unità tecnico-economiche (UTE) in più di una Regione, poiché i PSR sono regionali, potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate. In altri termini, ciascuna UTE aziendale può essere interessata dagli specifici bandi emanati dalla Regione nel cui territorio detta UTE è ubicata, e deve rispettarne le regole, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità. Ciascuna azienda può dunque presentare più domande presso le diverse Regioni in cui ha le proprie UTE, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Prerequisiti per la presentazione delle domande di aiuto sono:

- la conformità con il Programma di sviluppo rurale;
- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato;
- la presenza, nel fascicolo stesso, di tutte le particelle per le quali si richiede un aiuto previsto dal PSR.

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, i soggetti interessati devono curare il rispetto dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

Allegato B



**REGIONE
MARCHE
GIUNTA
REGIONE**



**COMMISSIONE
EUROPEA**

*PSR Marche – Bando
di Attuazione –
Misura 214 –
Sottomisura e)*

BANDO MISURA : 214/ Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti

1. DEFINIZIONI GENERALI

Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013"

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano all'adozione di tecniche di allevamento estensivo nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare domanda le imprese agricole singole e associate – società agricole e società cooperative, le Comunanze Agrarie e le Università Agrarie le Aziende Speciali, che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale e società agricola:

- titolare di partita IVA agricola;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

C. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

D. impresa associata:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:



- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente Misura.

E. Comunanze Agrarie e le Università Agrarie le Aziende Speciali

Le Comunanze agrarie, le Associazioni Agrarie o Università Agrarie, sono particolari enti, generalmente dotati di personalità giuridica pubblica, anche se esse sono assoggettate ad un regime giuridico talmente vario da rendere difficile l'individuazione di caratteristiche costanti capaci di definirle.

Le Comunanze Agrarie e le Università Agrarie le Aziende Speciali possono aderire alla misura solo se è in grado di mantenere gli impegni previsti, ivi compreso il carico di bestiame, stipulando specifici contratti con gli allevatori dai quali si prende in affidamento il bestiame.

Devono inoltre essere:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);

2.2. Ambito territoriale

La misura è applicabile nelle aree classificate montane ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3.

2.3. Criteri di ammissibilità

Dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti, del possesso dei terreni per tutta la durata dell'impegno e il contratto d'affidamento o la proprietà del bestiame per il quali si richiede l'aiuto.

2.4. Limiti e condizioni generali

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1782/2003 riguardante i seguenti campi:
 - o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - o ambiente;
 - o benessere degli animali;
- attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;
- rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria;

Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l'azienda in possesso dei beneficiari, per tutta la durata di 5 anni del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta

la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

3. IMPEGNI

3.1. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche

Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti condizioni specifiche:

- 1.** La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali;
- 2.** Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati entro e non oltre 30 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto;
- 3.** La durata del contratto di affitto o di altri titoli di possesso validi registrati, devono coprire tutto il periodo di impegno;
- 4.** Le superfici interessate dall'indennità debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio. Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere un'eventuale collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e/o la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo;
- 5.** Deve essere garantito un carico di bestiame allevato compreso tra 0,3 e 0,8 UBA ad ettaro di superficie a foraggiere calcolato con le modalità stabilite nelle disposizioni attuative. Deve essere in ogni caso interamente utilizzata la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;
- 6.** Le condizioni previste nel capitolo 3 "Definizioni generali" delle disposizioni attuative, al punto "Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE 1782/03)e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
- 7.** la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda.
- 8.** è obbligatorio il mantenimento, della superficie iniziale a pascolo permanente;
- 9.** è fatto divieto di conversione di pascoli permanenti all'interno di siti di importanza comunitaria;
- 10.** è fatto divieto di lavorazioni del terreno a pascolo ad esclusione di quelle connesse al rinnovo del cotico erboso ed alla gestione della rete di sgrondo.
- 11.** è obbligatorio lo spandimento del letame (strigliatura) accumulato nelle zone di più frequente sosta del bestiame (prossimità di abbeveratoi, aree con micro-clima favorevole, ecc.);
- 12.** è fatto divieto di effettuare sui terreni oggetto di contributo i trattamenti diserbanti ed è obbligatorio effettuare l'eliminazione meccanica, previa le necessarie autorizzazioni delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti.



13. è possibile l'effettuazione di trasemine con specie di pascolo o prato-pascolo polifita;
14. è fatto divieto di effettuare la concimazione minerale e/o organica
15. è necessario predisporre un Piano annuale di turnazione del pascolo;
16. è necessario rispettare il piano di gestione della turnazione, spostamento recinzioni mobili, animali, punti di abbeverata;
17. In deroga ai punti precedenti: nel caso di gestione in comune dei pascoli, attraverso il conferimento di bestiame e di superfici pascolive ad un organismo che si assume l'onere dell'organizzazione e della gestione del pascolamento, l'aiuto può essere concesso, esclusivamente qualora esista un atto formale di conferimento dei terreni e del bestiame all'organismo gestore, da parte di imprenditori agricoli, con l'indicazione della motivazione del conferimento e della data di inizio e di fine del conferimento stesso. In questo caso le superfici conferite per il pascolamento dovranno risultare, per l'intera annata agraria, ad esclusivo beneficio del soggetto destinatario del conferimento.

3.2. Tipologie degli interventi

È concesso un sostegno annuale, con una durata di 5 anni, per l'adozione di tecniche di gestione dei pascoli montani che preveda le seguenti attività:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 130 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. A tal fine dovrà essere redatto un piano di turnazione del pascolo accompagnato da un Progetto, a firma di un tecnico agricolo abilitato, che illustri la turnazione del pascolo e gli interventi previsti di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli, relativi a dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo, eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo, miglioramento dei pascoli più degradati tramite la trasemina e la fertilizzazione organica, preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza.
- al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - o eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo;
 - o miglioramento dei pascoli più degradati tramite la trasemina e la fertilizzazione organica;
 - o preclusione al pascolamento delle aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza.

4. Decorrenza degli impegni

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande per i contratti agroambientali sono definiti dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004. L'articolo in questione, prevede come data limite di presentazione delle domande il 15 maggio di ogni anno. Gli impegni partono dalla data di presentazione della domanda.

5. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

5.1. Importo messo a bando

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2008 è pari ad €. 500.000,00 annuali pari ad € 2.500.000,00 nel quinquennio d'impegno.

5.2. Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

5.3. Livello ed entità dell'aiuto

Sono concesse indennità agroambientali per unità di superficie interessata dall'adozione della pratica del pascolamento stagionale. L'importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno agroambientale della presente sottomisura. In particolare sono previste le seguenti compensazioni:

Impegno volontario	Totale Premio (€/ha)
Estensivizzazione allevamenti	60

Tale compensazione è cumulabile con quella relativa alla sottomisura 2.1.4b. e quella relativa alla sottoazione 1a della sottomisura 2.1.4d. del presente Programma.

Nel corso del periodo di impegno di 5, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06).

Nel caso di gestione in comune dei pascoli, attraverso il conferimento di bestiame e di superfici pascolive ad un organismo che si assume l'onere dell'organizzazione e della gestione del pascolamento, l'atto formale di conferimento dei terreni e del bestiame all'organismo gestore, da parte di imprenditori agricoli, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo . delle disposizioni attuative, deve riguardare una superficie almeno pari alla superficie oggetto di aiuto del primo anno di impegno.

Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d'impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono



essere assoggettate agli obblighi di cui al paragrafo del presente documento.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

6. CRITERI DI SELEZIONE

6.1. Priorità e punteggi

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Gestione dei pascoli con allevamenti bovini con linea vacca/vitello	40%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico tutti gli animali aziendali	10%
D. Domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali	20%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende che adottano l'allevamento bovino con linea vacca/vitello	Punti
- aziende che adottano l'allevamento bovino con linea vacca/vitello	1
- aziende che non adottano l'allevamento bovino con linea vacca/vitello	0

La condizione di priorità è rispettata nel caso in cui l'azienda non acquisisca all'esterno gli animali da ingrasso, ma soltanto, qualora ritenuto necessario, gli animali da riproduzione. In ogni caso gli animali acquisiti all'esterno non possono mai rappresentare più del 10% della dotazione totale di capi aziendali.

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e $<$ al 50% della sup. totale	0,5

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0
---	---

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

D. Domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali	Punti
- domande presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta delle produzioni	1

La condizione di priorità è rispettata dagli agricoltori che dimostrino il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.

6.2. Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- 1.** si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
- 2.** si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
- 3.** si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici – imprenditori di sesso femminile che hanno un'età pari o inferiore ad anni 40 (quaranta) al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica; successivamente saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, mantenendo il medesimo criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal



soggetto più giovane.

6.3. Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.

7. Decadenza dell'aiuto, Riduzioni, Esclusioni, e Sanzioni.

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.

In materia di applicazioni delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Modello 214 A 2008

**CUAA
totali)** /

N. Domanda

Pagina (n°/di

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A
CONDIZIONE**

*Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 sottomisura b)
Sostegno all'agricoltura biologica*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

Io sottoscritt

_____ il

e residente a

_____ via/fraz/loc.

_____,
in qualità di rappresentante legale della ditta/società:

_____ ,
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1. *sottomisura b) Sostegno all'agricoltura biologica*

con riferimento al bando 2008 approvato con DDS N. _____ del _____

DICHIARA

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2008, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello 214 /c 2008

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

I sottoscritt _____ nat _

a _____

il _____ e residente a

via/fraz/loc.

In qualità di rappresentante legale della ditta/società

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende che adottano l'allevamento bovino con linea vacca/vitello	SI/NO
- aziende che adottano l'allevamento bovino con linea vacca/vitello	
- aziende che non adottano l'allevamento bovino con linea vacca/vitello	

La condizione di priorità è rispettata nel caso in cui l'azienda non acquisisca all'esterno gli animali da ingrasso, ma soltanto, qualora ritenuto necessario, gli animali da riproduzione. In ogni caso gli animali acquisiti all'esterno non possono mai rappresentare più del 10% della dotazione totale di capi aziendali.

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 ≥ al 75% della superficie totale	

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e < al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

Domande di aiuto presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta ai consumatori finali, in azienda o fuori azienda, dei prodotti aziendali	SI/NO
- domande presentate da agricoltori che effettuano la vendita diretta delle produzioni tramite il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.	

La condizione di priorità è rispettata dagli agricoltori che dimostrino il possesso di un punto vendita aziendale o extra aziendale abilitato alla commercializzazione delle produzioni aziendali.

Data _____

Firma

 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore